

R.G. n. 18/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI TOLMEZZO

in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott. Fabio Luongo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta all'intestato n. di R.G., promossa con ricorso depositato il 22.2.2012

DA

_____ nato a _____ il 1 _____ ed ivi residente alla
Via _____, C.F. _____, rappresentato e difeso
congiuntamente e disgiuntamente, per procura a margine del ricorso introduttivo, dagli
avv.ti Fortunato Niro, Walter Miceli e Fabio Ganci, con domicilio eletto in Tolmezzo c/o
l'avv.to Sarah Pesamosca;

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t.,
difeso per legge dall'avvocatura dello Stato di Trieste ed ivi domiciliato;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Dirigente p.t.

AMBITO TERRITORIALE DI PORDENONE, in persona del Dirigente pro tempore;

- resistenti -

E NEI CONFRONTI DI

_____, nata in _____, residente in _____ in Via _____
n. _____, C.F. _____ docente già individuato all'ATP di Pordenone, nell'anno
scolastico 2010/2011;

_____, nato a _____, residente in _____
alla Via _____, C.F. _____;

- resistenti non costituiti -

OGGETTO: trasferimento docenti - graduatorie - inserimento "a pattine".

Causa ritenuta in decisione ex art. 429, comma 1 c.p.c. alle seguenti conclusioni precisate dalle parti nell'udienza di discussione orale dd. 21.11.2012.

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: ordinare e condannare le amministrazioni intimare, ciascuna per la propria competenza:

1) a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore di parte ricorrente, della decorrenza giuridica ed economica dell'assunzione a tempo indeterminato sin dal 01.09.2009 o, in subordine, dalla data della individuazione di parte ricorrente da parte del MIUR quale destinataria di proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con posto accantonato in attesa della definizione del contenzioso, con conseguente applicazione della disciplina giuridica ed economica vigente per le assunzioni effettuate nel 2011 utilizzando le graduatorie del 2010 con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi Decreto Interministeriale del 03 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011; 2) a emanare tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento;

IN SUBORDINE, in relazione alle difese del MIUR e dei controinteressati e, in particolare, nell'ipotesi in cui il MIUR manifestasse l'intenzione di ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011 inserendo, ora per allora, a pettine -in tutte e tre le graduatorie provinciali opzionali rispettivamente indicate- tutti i 250 mila docenti (ossia, anche i non ricorrenti!) già inseriti in coda in tutte le 101 graduatorie provinciali italiane, SI CHIEDE:

1) l'applicazione del comma 8 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, ove si dispone che "i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale"; 2) di estendere conseguentemente il contraddittorio con notifica per pubblici proclami nei confronti dei 101 Ambiti Territoriali Provinciali periferici del MIUR e di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nel biennio 2009-2011; 3) ordinare al MIUR di inserire "a pettine" tutti i docenti già inseriti in coda nelle

graduatorie aggiuntive previste dall'art. 1, comma 11, del D.M. n. 42 dell'8. 04. 2009; 4) ordinare, in via istruttoria, all'USR resistente di esibire i documenti relativi all'accertamento di cui alla nota Prot. n. AOODGPER. 09/14935 del 05.10.2009; 5) quale attività conformativa prevista dalla stessa nota ministeriale Prot. n. AOODGPER. 09/ 14935 del 05.10.2009, condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento approvate dai Dirigenti pro tempore degli Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli-Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena - Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Roma, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa -Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, così come rettificare per effetto dell'inserimento a pettine di tutti i docenti già collocati in coda, ai fini della corretta individuazione, con decorrenza dal 01.09.2009, dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato e determinato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle graduatorie, con conseguente annullamento di tutte le immissioni in ruolo disposte sulla base delle disposizioni di legge dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale;

CONDANNARE l'amministrazione resistente al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, del codice di procedura civile, per il reiterato e intenzionale inadempimento di innumerevoli ordini giudiziari, ed in particolare della sentenza definitiva n. 10809/ 08 del Tar Lazio, intervenuta anteriormente alla formazione delle graduatorie del biennio 2009/2010 e 2010/2011, nonché delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 41/2011 e 242/2011.

In caso di loro opposizione, si chiede che la condanna in solido alle spese legali venga emessa anche nei confronti dei controinteressati convenuti.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

CONCLUSIONI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Rigettarsi la domanda avversaria in ogni sua parte siccome infondata in fatto ed in diritto. Spese rifuse secondo il principio di soccombenza.

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, ricomprendente la contestuale richiesta di conferma, nelle more dell'instaurato giudizio di merito avanti al G.O., dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio n. 5140/09, il prof. _____, assunto in ruolo con contratto a tempo indeterminato dall'anno scolastico 2011/2012 dal Ministero oggi resistente quale docente di Scuola secondaria di II grado, posto di sostegno ADO3 per la classe di concorso A076 - "Trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali", allegando di trovarsi attualmente in servizio presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per geometri " _____ l" a _____, ha dedotto in fatto: 1) di essere stato inserito, nel biennio 2007/2009, nelle graduatorie ad esaurimento per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali della provincia di Catania; 2) di aver maturato, in occasione dell'apertura e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2009-2011, l'interesse e la volontà di inserirsi in altra graduatoria provinciale, in particolare quella di Pordenone; 3) di essere stato tuttavia penalizzato, nel perseguimento dell'obiettivo predetto, dalle disposizioni ministeriali all'epoca introdotte e dalle normative sopravvenute, le quali avevano previsto -per il docente che si trasferiva in altra provincia- l'inserimento in coda a tutte le fasce; 4) che ne era derivato, sul punto, un estenuante contenzioso tra chi, come lui, si era visto riconoscere dal giudice amministrativo -nel corso di plurimi ricorsi d'urgenza nel frattempo avviati- il diritto al trasferimento provinciale senza preclusioni, ed il Ministero costantemente inottemperante alle sentenze del T.A.R. Lazio, avendo detto Ministero continuato ad individuare quali destinatari di proposta di stipula di contratti a tempo indeterminato docenti con punteggi più bassi (v. l'immissione in ruolo disposta in data 1.9.2010 del



Dirigente *pro tempore* dell'ATP di PORDENONE, in favore della controinteressata prof.ssa [redacted]; 5) che, alla fine, nel 2011 egli era riuscito -tramite intervento del commissario *ad acta*- ad ottenere l'inserimento "a pettine" nella graduatoria di Pordenone, con effetto retroattivo e *pleno iure* (v. decreto del 1° giugno 2011, prot. n. 7943 adottato dal Dirigente dell'ATP di Pordenone, in relazione alle graduatorie vigenti nel biennio 2009 - 2011 per la classe concorsuale AD03 - A076 Area tecnica - Professionale - Artistica); 6) che tuttavia, inopinatamente, pur trovandosi in posizione utile per l'immissione in ruolo (v. decreto interministeriale trasmesso con nota n. 19658 del 4.8.2011), il suo posto era stato accantonato in asserita attesa della definizione del contenzioso amministrativo pendente; 7) che, nel frattempo, egli aveva chiesto ed ottenuto il trasferimento nella graduatoria provinciale di Udine (triennio 2011-2014) e -come anticipato in premessa- era stato quindi assunto con contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "[redacted] a [redacted]", dove attualmente prestava servizio a far data dall'1.9.2011; 8) che, tuttavia, permaneva il suo interesse a far accertare ed ottenere -nei termini di cui alle superiori conclusioni rassegnate all'udienza del 21.11.2012- la retrodatazione della propria nomina in ruolo già a decorrere dall'1.9.2010 (con riferimento alla posizione "congelata"), da ciò derivandogli effetti favorevoli sia per il trattamento economico che giuridico; 9) che, infine, il contegno reiteratamente ostruzionistico del Ministero avrebbe dovuto trovare adeguata sanzione nella condanna dello stesso per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 del cod. proc. civ., in aggiunta al pagamento delle spese di lite.

Nella contumacia degli altri resistenti evocati in giudizio, (l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA e l'AMBITO TERRITORIALE DI PORDENONE, in persona dei Dirigenti *pro tempore*), nonché dei controinteressati indicati nella prof.ssa [redacted] (docente già individuato all'ATP di Pordenone, nell'anno scolastico 2010/2011, quale destinatario della proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato sebbene in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente medesimo) e nel prof. [redacted], (docente in possesso di un punteggio più basso rispetto a quello del prof. [redacted], a sua volta già inserito nella graduatoria dell'ATP di Pordenone valida per biennio 2009/2011 utilizzabile, ai sensi del Decreto Interministeriale del 03 agosto 2011 trasmesso con nota n. 19658 del 04 agosto del 2011, per le assunzioni programmate -e

successivamente congelate- nel mese di agosto 2011 con effetti retrodatati al 01.09.2010), si è invece costituito con memoria difensiva dd. 7.5.2012 -e solo per la fase meritale, dopo l'intervenuto accoglimento, da parte di questo giudice, dell'istanza ex art. 700 cod. proc. civ.- il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, il quale, nel dedurre la sua legittimazione passiva in via esclusiva, costituendo le altre amministrazioni citate delle mere articolazioni periferiche prive di autonoma soggettività giuridica, ha insistito per il rigetto della pretesa avversaria, in quanto ritenuta infondata.

Tanto premesso in fatto, il ricorso va accolto alle condizioni e per le motivazioni che seguono.

Va delimitata, in prima battuta, la legittimazione passiva, tra le evocate amministrazioni, al solo MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA ed all'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA, risultando effettivamente mera articolazioni interna di quest'ultimo -e, in quanto tale, priva di autonoma soggettività giuridica- l'AMBITO TERRITORIALE DI PORDENONE.

Del pari, risulta ultronea, anche alla luce della posizione difensiva assunta dal predetto MINISTERO, la richiesta -formulata, peraltro, solo in via subordinata dal ricorrente- di integrazione del contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami nei confronti dei 101 Ambiti Territoriali Provinciali periferici del M.I.U.R. e di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nel biennio 2009 - 2011, giacché, a prescindere da quanto già chiarito in tema di legittimazione processuale degli Ambiti Territoriali, il prof.

è già risultato essere vincitore di un posto in graduatoria stilata dal Commissario *ad acta*, posto poi "accantonato" nell'attesa della definizione del contenzioso senza essere stato attribuito a terzi.

Nel merito, deve ritenersi circostanza di fatto ampiamente nota quella attinente al complesso contenzioso insorto sulle condizioni e sui limiti riguardanti la mobilità dei docenti iscritti all'interno delle graduatorie provinciali permanenti -ora ad esaurimento- del personale della scuola; cioè esime, pertanto, dall'affrontare in questa sede una compiuta ricostruzione normativa dell'istituto in parola, comunque già ampiamente tratteggiata dalle parti costituite nei rispettivi scritti difensivi.

Ai fini che qui più rilevano, vale però rammentare come, in argomento, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/2011, abbia dichiarato l'illegittimità dell'art. 1,

comma 4-ter del D.L. 25 settembre 2009 n. 134, nella parte in cui tale fonte disponeva che "la lett. c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime".

A tale norma, invero, è stata riconosciuta -secondo la soluzione adottata dal Giudice delle leggi nella succitata pronuncia- un'indebita "portata innovativa con carattere retroattivo, benché la stessa si proponga quale meno strumento di interpretazione autentica", finendo essa per introdurre, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un biennio, "una disciplina eccentrica rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.). Una siffatta deroga, per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice valevole per il solo biennio in questione, e per di più imposta con efficacia retroattiva, non può superare il vaglio di costituzionalità ..., con riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire."

La norma de qua, "infatti, prevede che, se il docente chiede, in occasione dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2011-2013 l'iscrizione in una graduatoria provinciale diversa rispetto a quella in cui era inserito nel biennio 2007-2009, vedrà riconosciuto il punteggio e la conseguente posizione occupata nella graduatoria di provenienza. Diversamente, se il docente chiede il suddetto trasferimento in occasione delle operazioni di integrazione e di aggiornamento per il biennio 2009-2011 viene inserito nelle graduatorie delle province scelte dopo l'ultima posizione di III fascia. L'effetto di tale previsione è, quindi, quello della sospensione per il biennio 2009-2011 della regola

secondo la quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza.”.

Nello specifico, per quanto attiene alla disciplina relativa al reclutamento del personale docente, la Corte ha quindi evidenziato come “il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), agli artt. 399, 400 e 401 stabiliva che l'accesso ai ruoli del personale docente dovesse avvenire mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli, riservando ad ognuno di essi annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali. Successivamente, con l'art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), il legislatore ha modificato il suddetto reclutamento mediante la soppressione del concorso per soli titoli (art. 399) e la trasformazione delle relative graduatorie in permanenti, periodicamente integrabili (art. 401). Per effetto della intervenuta modifica l'accesso ai ruoli oggi avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami (ex art. 399) e, per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie permanenti (ex art. 401). A tali fini l'amministrazione, dopo aver determinato per ogni triennio la effettiva disponibilità di cattedre, indice i relativi concorsi su base regionale per un numero pari alla metà di esse (art. 400). Gli idonei non vincitori di tali concorsi vengono fatti confluire nelle graduatorie provinciali permanenti che vengono utilizzate dall'amministrazione scolastica per l'attribuzione, da un lato, dell'ulteriore metà delle cattedre individuate nel senso sopra indicato e, dall'altro, per conferire supplenze annuali e temporanee per mezzo delle quali i docenti acquisiscono ulteriore professionalità. Le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, sono, poi, periodicamente integrate mediante l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami e di quelli che hanno chiesto il trasferimento da una provincia ad un'altra. Contemporaneamente all'integrazione, ossia all'introduzione di nuovi candidati, viene naturalmente aggiornata la posizione di coloro i quali sono già presenti in graduatoria e che, nelle more, hanno maturato ulteriori titoli (art. 401).”

Dal quadro normativo sopra riportato, allora, si trae conferma che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella

di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito, criterio che deve ritenersi posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti medesimi, per assicurare la migliore formazione scolastica possibile.

Non hanno pregio, di contro, le obiezioni meritali della difesa erariale.

La stessa sostiene, invero, che l'annullamento dell'art. 1, comma 4-ter del D.L. 25 settembre 2009 n. 134 ad opera della Corte Costituzionale avrebbe determinato anche la caducazione della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1 del D.M. 42/2009¹ -che sulla prima fonte fondava la sua legittimità- e, per l'effetto, la reviviscenza della normativa previgente (art. 401, comma 1 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dalla L. 124/1999 e art. 1, comma 605 della L. 296/2006), con conseguente possibilità d'inserimento del docente in una sola nuova graduatoria a seguito di trasferimento e contestuale cancellazione da quella di provenienza. (v. pag. 15 cella memoria difensiva del MINISTERO).

Pare infatti evidente, al di là delle non chiarissime conseguenze che la resistente pretenderebbe di far derivare da tali presupposti interpretativi, che la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 4-ter del D.L. 25 settembre 2009 n. 134 citato in premessa riguardi, per quanto già visto in precedenza, non certo la parte in cui tale articolo consente l'iscrizione in più graduatorie provinciali, bensì quella -e solo quella- che, in occasione dell'aggiornamento, blocca gli inserimenti "a pettine" (secondo il criterio meritocratico) dei docenti, imponendo gli inserimenti "in coda".

Né può esservi dubbio, da ultimo, circa l'effettiva attualità e rilevanza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente, nonostante egli abbia chiesto ed ottenuto, a fronte dell'emanato D.M. n. 44 del 12.5.2011 ed a fronte del rinnovo delle graduatorie provinciali nel triennio 2011-2014, il trasferimento nella graduatoria provinciale di Udine, con decorrenza primo settembre 2011 (v., sul punto, l'eccezione a pag. 17 della memoria difensiva del MINISTERO). Si consideri, al riguardo, che le assunzioni disposte dalla amministrazione resistente a far data da allora, avrebbero subito una rimodulazione delle

¹ Nel D.M. 42/2009, a fronte dell'esclusione -per i docenti inseriti nelle graduatorie relative al biennio precedente- di spostarsi da una graduatoria all'altra, era stata offerta, a quanti ne avessero fatto richiesta ed al fine di offrire ai medesimi maggiori possibilità di ottenere supplenze, la possibilità di essere inseriti in altre tre graduatorie, ma in coda a quanti erano già inseriti nelle stesse.

posizioni stipendiali in senso nettamente peggiorativo ed un sensibile incremento temporale per la presentazione di eventuali domande di trasferimento, come da tabelle e da allegazioni riportate in ricorso (v. pag. 14, ibidem) e non specificamente contestate da controparte.

Deve quindi accertarsi, in ragione delle superiori motivazioni, il diritto del ricorrente al riconoscimento della propria assunzione a tempo indeterminato dalla data dell'1.9.2010, con ogni effetto giuridico ed economico conseguente, in quanto utilmente collocato nell'ambito della graduatoria provinciale stilata dal commissario *ad acta* (ATP di Pordenone) e destinatario, nel mese di agosto 2011, della proposta di stipula del relativo contratto con effetti retrodatati al 2010 (v. D.M. 3.8.2011, trasmesso con nota n. 19658 del 4 agosto del 2011 in atti), salvo l'inopinato ed indebito "accantonamento" del posto nell'attesa di definizione del contenzioso davanti al T.A.R. (v. doc. sub lett. "I" allegato al ricorso).

Va invece rigettata la pretesa risarcitoria azionata dal prof. ' ai sensi dell'art. 96, comma 3 cod. proc. civ. per il reiterato ed intenzionale inadempimento degli innumerevoli ordine del TAR da parte della Amministrazione resistente, attesa -in ogni caso- l'intervenuta declaratoria del difetto di giurisdizione della magistratura amministrativa nella materia in oggetto (v. la sentenza del T.A.R. Lazio n. 737/2012).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo nel rapporto processuale tra ricorrente e resistente costituita, seguono la soccombenza, con compensazione per quel che riguarda le posizioni delle altre parti rimaste contumaci.

P. Q. M.

Il Tribunale di Tolmezzo in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:

ACCOGLIE

il ricorso e, per l'effetto,

ORDINA

alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per la propria competenza, ad emanare gli atti necessari e le relative consequenziali determinazioni per il riconoscimento, a favore del ricorrente, della decorrenza giuridica ed economica dell'assunzione a tempo indeterminato sin dal 01.09.2009, con applicazione della disciplina giuridica ed economica vigente per le

assunzioni effettuate nel 2011, utilizzando le graduatorie del 2010 con effetti retrodatati al 01.09.2010 ai sensi del D.M. 3 agosto trasmesso con nota n. 19658 del 4 agosto del 2011;

CONDANNA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 con compensazione delle spese tra le altre parti del presente giudizio.

Termine per la motivazione giorni 40.



Tolmezzo, 21.11. 2012

Il Giudice

dr. Fabio Luongo

Il Funzionario Giudiziario

Elisabetta LUZZI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 21/04/2013

IL CANCELLIERE C

Il Funzionario Giudiziario

Elisabetta LUZZI

